


Policy Brief

La protezione dei minori nella procedura d'asilo

Per un bambino fuggire dalla propria terra rappresenta uno stress notevole nonché un'esperienza traumatica. La violenza, la perdita delle persone di riferimento, l'incertezza del domani e l'arrivo in un ambiente sconosciuto sono solo alcuni dei numerosi fattori che si ripercuotono negativamente sul benessere dei bambini profughi. Garantire protezione e sicurezza nel Paese ospitante è, quindi, fondamentale per evitare di acuire i loro traumi e per raccogliere le esperienze vissute ed elaborarle. È un diritto di ogni bambino, sancito nella Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia (CDI) e che gli Stati contraenti devono applicare.



© UNICEF/UN0599548/Moldovan

UNICEF Svizzera e Liechtenstein si congratula per gli sforzi e il lavoro compiuti finora dalla Segreteria di Stato della migrazione SEM, in particolare per l'introduzione della procedura d'asilo velocizzata nonché delle forme di alloggio e assistenza per i minorenni non accompagnati, più a misura di bambino e adeguate all'età. Sulla scorta delle raccomandazioni del Comitato ONU per i diritti dell'infanzia nell'ambito del 5° e 6° Rapporto degli Stati,¹ è necessario dare massima priorità alla protezione dei minori durante l'intera procedura d'asilo.

Priorità al bene del minore nella procedura d'asilo

Nella procedura d'asilo, sia essa semplificata, velocizzata o ampliata, trovano allo stesso modo applicazione determinati passaggi procedurali, come ad es. registrazione dell'istanza, controllo di sicurezza, breve indagine o controllo dell'appartenenza al gruppo delle persone bisognose di protezione. In altre

Raccomandazione

Durante l'intera procedura di asilo e, quindi, in tutte le decisioni e le fasi della procedura, le autorità preposte devono considerare prioritario l'interesse del minore.

¹ Raccomandazioni del Comitato dell'ONU sui Diritti dell'Infanzia per la Svizzera (2021) https://www.bsv.ad-min.ch/dam/bsv/de/dokumente/kinder/studien/concluding-observations-kinderrechtsausschuss-2021.pdf.download.pdf/Concluding%20Observations_Kinderrechtsausschuss%20UN_Oktober%202021_ENG.pdf

parole, questo vuol dire che i bambini sono sottoposti in genere a tempi di attesa lunghi, a controlli, colloqui e tante domande. Nel rapporto specializzato sull'interesse superiore del minore nelle procedure di diritto di asilo e degli stranieri, l'Osservatorio svizzero sul diritto d'asilo e degli stranieri ha rilevato che questo interesse non è sempre posto come prioritario nei singoli passaggi della procedura. Spesso, gli interessi di politica migratoria a livello federale pesano maggiormente rispetto agli interessi e ai bisogni dei minori profughi. Sulla scorta delle raccomandazioni formulate del Comitato occorre assolutamente garantire che il bene del minore venga considerato prioritario in ogni fase della procedura, come del resto sancito nell'art. 3 della Convenzione sui diritti dell'infanzia. Gli Stati contraenti – tra cui la Svizzera – sono tenuti a tutelare e a custodire l'integrità psichica e fisica di tutti i bambini profughi durante l'intera procedura di asilo.

Registrazione e monitoraggio come base per la protezione e la sicurezza

Affinché uno Stato contraente possa garantire ai bambini profughi il diritto alla protezione, è necessario che ne registri l'identità e ogni altra informazione circa la persona, le relazioni familiari e la forma di alloggio. Solo così è possibile elaborare una statistica e un monitoraggio della situazione dei bambini profughi all'interno di un Paese ospitante e gettare dunque le basi per il rispetto del loro diritto alla protezione secondo la Convenzione dei diritti dell'infanzia. In considerazione dei rapporti degli ultimi anni circa la presunta scomparsa di minorenni non accompagnati durante la procedura di asilo, è assolutamente imprescindibile effettuare una registrazione precisa e senza lacune di tutti i bambini profughi al momento dell'ingresso in Svizzera. Per farlo serve una banca dati centralizzata, in cui vengono raccolti in particolare i dati personali e le misure di accoglienza e di protezione per ogni bambino. Così facendo è possibile tenere traccia degli sviluppi nella procedura d'asilo e identificare i minori in pericolo. Solo avendo un'idea chiara di quali siano le relazioni familiari di un bambino, quali le sue persone di riferimento e di dove alloggi, la Svizzera è in grado di farsi carico della sua protezione e della sicurezza, tenendolo al riparo da tutte le forme di violenza, sfruttamento e rapimento. Per riuscirci serve coordinazione a livello federale, cantonale e municipale e, di conseguenza, una strategia di protezione nazionale.

Garantire una prima assistenza dopo l'arrivo

Per ogni bambino fuggire da una zona di guerra è traumatizzante e logorante: cibo e vestiti che scarseggiano, condizioni meteo difficili, assistenza medica inesistente o insufficiente e soprattutto tanta paura, incertezza e insicurezza. Per un lungo periodo di tempo non sarà possibile soddisfare i bisogni primari di questi fanciulli. Queste mancanze si ripercuotono negativamente sul loro sviluppo fisico e psichico. La Convenzione sui diritti dell'infanzia stabilisce agli articoli 24 e 27 che ogni bambino ha diritto alla migliore assistenza sanitaria possibile, a un'alimentazione sufficiente e a un abbigliamento pulito. Va da sé che all'arrivo di ogni bambino si deve provvedere affinché, se necessario, si proceda a una visita dello stato di salute fisica e si mettano a disposizione dei servizi psicosociali. Appena dopo il suo arrivo, ogni bambino deve ricevere un pasto caldo e dei vestiti puliti. Riuscire a soddisfare queste necessità di base è di grande importanza per far sentire ai bambini profughi quel senso di cura, conforto e sicurezza di cui hanno tanto bisogno. È quindi fondamentale che all'arrivo in un centro di accoglienza e di procedura si fornisca una prima assistenza.

Alloggio dei bambini profughi in un luogo sicuro

La Convenzione sui diritti dell'infanzia stabilisce all'art.2 che tutti i bambini godono di pari diritti. Il diritto a un alloggio sicuro vale, quindi, anche per i bambini profughi (art. 27 CDI). La sistemazione dei profughi durante la procedura di asilo è limitata nello specifico ai centri federali d'asilo e, quindi, ad alloggi collettivi in cui adulti e minori convivono in un ambiente ristretto. Spesso non esistono spazi separati e protetti per i bambini e le famiglie. Il rischio di vivere nuove situazioni di conflitto e violenza e, quindi, di acuire ulteriormente i traumi esistenti è molto elevato. Fintanto che i bambini profughi saranno ospitati in questi alloggi collettivi, occorre prendere le relative misure per la loro tutela, affinché possano sentirsi protetti e sicuri in quei

Raccomandazione

A livello nazionale occorre una registrazione standardizzata e completa di tutti i minori, corredata di ogni informazione utile per la loro protezione,

sulla cui base poi la SEM dovrà obbligatoriamente eseguire una statistica e un monitoraggio sulla situazione dei minori. Tali dati devono essere coordinati e confrontati regolarmente con i relativi Cantoni e i Comuni.

Raccomandazione

I bisogni primari dei bambini devono essere soddisfatti subito dopo il loro arrivo. Pensiamo, ad esempio, a un pasto caldo, vestiti puliti e a un'assistenza sanitaria mirata. È la SEM che se ne deve fare carico all'interno dei centri federali d'asilo.

Raccomandazione

Negli alloggi collettivi è opportuno mettere a disposizione dei bambini e delle persone di riferimento degli spazi separati e protetti,

al fine di tenerli al riparo da qualsiasi altra situazione di conflitto o violenza.

luoghi. È necessario riconoscere l'importanza di un luogo sicuro per un corretto sviluppo sia fisico che psichico e creare quindi degli alloggi adeguati per i bambini e le famiglie, che garantiscano la loro guarigione e il reinserimento sociale sulla base dell'art. 39 della CDI.

Grazie allo statuto di protezione S e alla solidarietà della società civile, ai bambini e alle loro famiglie ucraine viene concesso di alloggiare temporaneamente in case private. Le organizzazioni competenti della Segreteria di Stato della migrazione SEM coordinano la sistemazione presso gli alloggi privati delle famiglie ospitanti. Tra i loro compiti rientrano anche la registrazione, la tutela giurisdizionale nonché l'assegnazione e il controllo delle famiglie ospitanti. Tuttavia, a causa dell'elevato numero di profughi, non sempre questo compito è di facile realizzazione e si corre il rischio di non riuscire a proteggere i bambini e le loro famiglie da situazioni di violenza e sfruttamento ad opera delle famiglie ospitanti. Sulla scorta dell'art. 25 della CDI, occorre registrare il luogo in cui alloggiano i bambini profughi e procedere a un periodico controllo della sistemazione. Solo in questo modo sarà possibile applicare l'art. 27 della CDI, vale a dire il diritto a una casa sicura, e confermare la famiglia ospitante come luogo protetto.

Responsabilità e competenza in caso di minacce al benessere dei minori

A giugno dello scorso anno, dall'Osservatorio svizzero sul diritto d'asilo e degli stranieri è stata organizzata una tavola rotonda sulla (mancata) considerazione del bene del minore nella procedura d'asilo, nel corso della quale si è anche discusso della responsabilità in presenza di minacce al benessere dei minori dentro e fuori i diversi centri federali d'asilo. È stato appurato che non c'è chiarezza su chi possa e debba agire in caso di minaccia al benessere di un minore. Inoltre non esiste un vademecum omogeneo da applicare nei vari centri. Sulla scorta dell'art. 2 della CDI, tutti i bambini godono di pari diritti, che siano richiedenti asilo o meno. Anche l'APMA, in qualità di autorità specializzata nelle minacce al benessere dei minori, deve agire e mettere in atto dei provvedimenti all'interno dei centri federali d'asilo. Proprio come l'Osservatorio svizzero sul diritto d'asilo e degli stranieri, anche UNICEF Svizzera e Liechtenstein sostiene le raccomandazioni² dell'Organizzazione svizzera di aiuto ai rifugiati per quanto riguarda le misure necessarie per proteggere i minori nei centri federali d'asilo. La richiesta è quella di segnalare con coerenza all'APMA le potenziali minacce al benessere dei minori e di prendere i relativi provvedimenti per tutelarli. La SEM, in veste di autorità responsabile per la procedura d'asilo, deve assumere, su base cooperativa, un ruolo attuativo e di finanziamento.

Stato: maggio 2022

Raccomandazione

La sistemazione dei bambini nelle famiglie ospitanti deve essere registrata a livello nazionale e controllata a intervalli regolari.

Raccomandazione

La responsabilità in presenza di minacce al benessere dei minori dentro i centri federali d'asilo dev'essere regolamentata dalla SEM e dalle autorità preposte e rispettata in modo uniforme.

Tali minacce devono essere segnalate coerentemente all'APMA. È bene fornire chiarimenti immediati e prendere i provvedimenti necessari per la tutela dei minori.

L'UNICEF, il Fondo delle Nazioni Unite per l'infanzia, ha più di 75 anni di esperienza nella cooperazione allo sviluppo e negli aiuti di emergenza. L'UNICEF si impegna affinché i bambini sopravvivano e trascorranò un'infanzia in salute. Tra gli obiettivi centrali figurano la salute, l'alimentazione, l'istruzione, l'acqua e l'igiene, nonché la protezione dei bambini da abuso, sfruttamento, violenza e HIV/Aids. L'UNICEF è finanziato esclusivamente attraverso contributi volontari. unicef.ch

Comitato per l'UNICEF Svizzera e Liechtenstein
Pfingstweidstrasse 10
8005 Zurigo
Telefono +41 (0)44 317 22 66
info@unicef.ch | www.unicef.ch

² Organizzazione svizzera di aiuto ai rifugiati (2020): presa di posizione sulle misure di protezione dei minori nei centri federali d'asilo. https://www.fluechtlingshilfe.ch/fileadmin/user_upload/Publikationen/Positionspapiere/200914_SFH-Positionspapier_Kindesschutzmassnahmen_final.pdf